Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40,
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 4536.

Concessione al comune di Livorno e per esso all'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di detta città.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M. dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane della città di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 19. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4537.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Kobe alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tokio (Giappone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio 206, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Kobe alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tokio (Giappone).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4538.

Soppressione dell'Agenzia consolare di La Guaira (Venezuela) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in La Guaira alle dipendenze del Consolato di Caracas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni,

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio 206, e successive modificazioni:

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

L'Agenzia consolare in La Guaira (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in La Guaira alle dipendenze del Consolato di Caracas.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 22. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 4539.

Soppressione dell'Agenzia consolare di Adelaide (Australia) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Adelaide, alle dipendenze del Consolato d'Italia in Melbourne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio 206, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare di Adelaide (Australia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Adelaide alle dipendenze del Consolato d'Italia in Melbourne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 24. — PALLA

LEGGE 4 aprile 1953, n. 240.

Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma primo, sia agli impiegati del comma sesto, fermo peraltro che gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianità computabile ai soli fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma sesto possono far valere la propria anzianità speciale anche ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianità speciale, attribuita a norma dei commi primo e sesto dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 2.

La proporzione stabilita dall'art. 13, settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita dai termini $R : P = T : X$

R rappresenta il numero degli impiegati del ruolo organico appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 aventi diritto al beneficio di cui al comma primo o al comma sesto dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

P rappresenta:

1) quando si tratti di applicare la legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero dei posti vacanti nel grado in cui debbano effettuarsi le promozioni;

2) quando si tratti degli esami per le promozioni ai gradi 8° del gruppo *A* e 9° del gruppo *B*, il numero dei posti messi a concorso;

3) quando si tratti di promozioni al grado 11° del gruppo *C*, il numero dei posti messi a concorso per esami o il numero dei posti riservati alle promozioni per anzianità congiunta al merito.

Agli effetti della legge 1° dicembre 1949, n. 868, si intendono vacanti e pienamente disponibili i posti resisi tali al 31 dicembre 1950 e ancora non assegnati al 24 giugno 1951, esclusa qualsiasi riduzione nel loro numero per eventuali riserve di accantonamento non ancora attuate alla data di entrata in vigore dalla legge 5 giugno 1951, n. 376.

T rappresenta:

1) quando si tratti di promozioni da conferire in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero degli impiegati beneficiari dell'anzianità di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

2) quando si tratti di promozioni per esame ai grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* o di promozione per esame, ovvero per anzianità congiunta al merito, al grado 11° di gruppo *C*, il numero degli impiegati dei ruoli speciali transitori di cui al comma primo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e degli impiegati di qualunque grado inferiore di cui al comma sesto successivo.

In quest'ultimo caso concorrono a formare il numero anche quegli impiegati di cui al sesto comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali non abbiano goduto i benefici della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

X rappresenta: il numero dei posti di grado 8° del gruppo *A*, 9° del gruppo *B*, 11° del gruppo *C* da conferire in soprannumero agli impiegati di cui al precedente termine *T*.

Art. 3.

Nei confronti del personale di cui la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso da quello indicato per i vari gruppi nel settimo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, detto comma si applica con riferimento al grado previsto dai suddetti ordinamenti.

Art. 4.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C* in applicazione dell'art. 13, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si può prescindere dal possesso del titolo di studio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1953, n. 241.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Dar Es Salaam alle dipendenze del Consolato d'Italia in Nairobi (Africa orientale britannica).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Dar Es Salaam alle dipendenze del Consolato d'Italia in Nairobi (Africa orientale britannica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 21. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1953, n. 242.

Soppressione del Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen (Danimarca) e passaggio della circoscrizione territoriale, già fissata per il Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen, alle dipendenze della Legazione d'Italia in Copenaghen.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen (Danimarca) e soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale già fissata per il Consolato generale di 2ª categoria in Copenaghen, passa alle dipendenze della Legazione d'Italia in Copenaghen (Danimarca).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 20. — PALLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Ittiri (Sassari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione di una pubblica manifestazione di protesta nei riguardi del Governo per il progetto di modifica della legge elettorale, arbitrariamente organizzata in Ittiri, senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza, da un partito politico locale, il sindaco di quel Comune, sig. Antonio Pasquale Dore, ha tenuto un comportamento improntato ad accesa faziosità e in assoluto contrasto con i fondamentali doveri inerenti alla carica ricoperta.

In tale circostanza, in cui egli avrebbe dovuto maggiormente sentire la propria responsabilità di capo della civica azienda e di ufficiale del Governo, il suddetto amministratore, non soltanto mancava di intervenire, come sarebbe stato suo preciso dovere, per far cessare l'arbitaria manifestazione, ma, allorchè i dimostranti, dopo aver percorso le principali vie cittadine con grida ingiuriose all'indirizzo di organi del Governo e della Chiesa cattolica, pervenivano al palazzo municipale, consentiva l'uso del balcone della sede comunale per un pubblico comizio al quale non si peritava di aderire, prendendo egli stesso la parola.

Analoga illegale manifestazione aveva luogo anche il giorno successivo, grazie al compiacente, solidale atteggiamento del suddetto amministratore che, in tal modo, anzichè adoperarsi per prevenire o reprimere le cause di possibili disordini, concorreva egli per primo, nella sua qualità di sindaco, a crearne i presupposti.

Tale manifestazione di grave faziosità da parte del Dore, il cui comportamento era stato già oggetto di censura nell'ambiente locale a causa di arbitrarie concessioni della sede comunale, da lui disposte, in favore del proprio partito, per riunioni del tutto estranee alle finalità della civica azienda e agli interessi della collettività amministrata, ha provocato aspre critiche e giustificate apprensioni in larghi strati della cittadinanza, determinando localmente uno stato di diffusa tensione di animi, gravemente pregiudizievole per il mantenimento dell'ordine pubblico.

In considerazione di ciò, il Prefetto di Sassari, con decreto in data 3 corrente, ha disposto la sospensione del sindaco Dore dalla carica e ne ha proposto la rimozione, ai sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi della norma suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione del predetto sindaco dalla carica.

Col decreto stesso — che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene, inoltre, fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 15 marzo 1953

Il Ministro SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Ittiri (Sassari) signor Antonio Pasquale Dore, con il suo comportamento informato a criteri di accesa faziosità, ha gravemente mancato agli essenziali doveri del suo ufficio, creando localmente le premesse per gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinare la rimozione del predetto sindaco dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Pasquale Dore, sindaco del comune di Ittiri (Sassari) è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

SCELBA

(1845)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1952-55.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1952, registro n. 5 Azienda di Stato per le foreste demaniali, foglio n. 204, con il quale vengono nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il quadriennio 1952-1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il restante periodo del quadriennio 1952-1955, in sostituzione dell'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Coccia Giuseppe, collocato a riposo con il 31 dicembre 1952, è chiamato l'ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato dott. Moser Luciano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1953
Registro n. 3 Azienda forestale, foglio n. 186. — RELLEVA

(1844)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1952.

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 29 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale del 1° luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1951, registro n. 51 Presidenza, foglio n. 270, con cui l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di cinquantotto unità per l'esercizio finanziario 1951-52;

Considerato che alla data del 1° luglio 1952 il personale salariato non di ruolo dell'Istituto predetto risulta costituito di cinquantasei unità, ridotte di due unità dimissionarie, rispetto a quelle del decreto interministeriale del 1° luglio 1951;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo), nella misura di cinquantasei unità per l'esercizio finanziario 1952-53.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria è fissata nella misura del 20 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1952
Registro n. 67 Presidenza, foglio n. 382. — FERRARI

(1702)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1953.

Trasferimento del comune di Ripateatina dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Francavilla a Mare a quella del corrispondente Ufficio di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Francavilla a Mare al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Ripateatina un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Chieti;

Decreta:

Il comune di Ripateatina viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Francavilla a Mare a quella del corrispondente Ufficio di Chieti.

Roma, addì 20 febbraio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1953
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 162. — LESEN

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1953.

Trasferimento del comune di San Vito Lo Capo dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Erice a quella del corrispondente Ufficio di Trapani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Erice al fine di assicurare ai contribuenti del comune di San Vito Lo Capo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Trapani;

Decreta:

Il comune di San Vito Lo Capo viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Erice a quella del corrispondente Ufficio di Trapani.

Roma, addì 10 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1953
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 31. — LESEN

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1953.

Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio stesso anno, n. 37, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei membri decaduti dalla carica per decorso biennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio stesso anno, n. 40, relativo alla riconferma del presidente dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero è composto come segue:

1) Masi dott. Manlio, presidente;

2) Dall'Oglio dott. Giuseppe, direttore generale per gli accordi commerciali, delegato del Ministero del commercio con l'estero;

3) Nicoletti dott. Giuseppe, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, delegato del Ministero del commercio con l'estero;

4) Corrias dott. Angelo, Ministro plenipotenziario, direttore generale degli affari economici, delegato del Ministero degli affari esteri;

5) Spallazzi dott. Ettore, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, delegato del Ministero delle finanze;

6) Duce dott. Alessandro, direttore generale, delegato del Ministero del tesoro;

7) Bellini rag. Italo, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, delegato del Ministero del tesoro;

8) Albertario prof. Paolo, direttore generale per la tutela economica prodotti agricoli, delegato del Ministero dell'agricoltura e foreste;

9) Rossetti dott. Alfonso, direttore generale per il commercio interno, delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

10) Mosti dott. Giuseppe, direttore generale, capo della Direzione generale della delegazione e traffico marittimo, delegato del Ministero della marina mercantile;

11) Baldoni dott. Odoardo, capo servizio, delegato del Ministero dei trasporti;

12) Tucci dott. Filippo, direttore generale della occupazione interna e delle migrazioni, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

13) Miraglia dott. Domenico, direttore generale coordinatore, delegato dell'Alto Commissariato per la alimentazione;

14) Vernucci dott Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano dei cambi;

15) Siglienti avv. Stefano, presidente dell'Associazione bancaria italiana di Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

16) Brun ing. Stefano, presidente dell'Unione delle Camere di commercio in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

17) Folonari ing. Nino, della Confederazione generale industria italiana in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

18) D'Ercole dott. Carlo, della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

19) Avella Ercole, della Confederazione generale italiana del commercio in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

20) Germozzi Manlio, della Confederazione generale dell'artigianato italiano e della Confederazione italiana dell'artigianato in Roma, membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

21) Storoni avv. Enzo, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

22) Bianco avv. Annibale, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

23) Bertolini dott. Franco, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

24) Rossi prof. Ernesto, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

25) Olmo Pietro, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

26) Walter dott. Walter, esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

27) Coppo dott. Dionigi, della C.I.S.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

28) Trentin dott. Bruno, della C.G.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

29) Dalla Chiesa dott. Enzo, dell'U.I.L., membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

30) De Benedictis dott. Francesco, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, decreto Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone di presenza nella misura all'uopo statuita dal decreto Ministeriale 31 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1949, n. 158.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1953
Registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 208. — Aliffi

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Autorizzazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, a compiere le operazioni di credito peschereccio di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 16.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 16;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1421;

Visto lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto Ministeriale 28 aprile 1948 e modificato con decreti Ministeriali 30 settembre 1948 e 26 aprile 1950;

Vista la domanda della Banca nazionale del lavoro perchè la Sezione anzidetta sia autorizzata a compiere le operazioni di credito peschereccio previste dalla citata legge 10 gennaio 1952, n. 16;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è autorizzata a compiere le operazioni di credito peschereccio di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, con l'osservanza delle disposizioni dello statuto di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro per il tesoro
Pella

Il Ministro per la marina mercantile
Cappa

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena, società cooperativa in nome collettivo con sede in Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 18 luglio 1937, perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa

in liquidazione della Cooperativa agricola di Roccamena, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Roccamena (Palermo);

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1946, con il quale l'avv. Vincenzo Restivo venne nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che l'avv. Restivo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Matteo Arcara fu Calogero è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Restivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1654)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 2 aprile 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta);

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1945, con il quale il dott. Carmelo Basile fu nominato liquidatore della suddetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela (Caltanissetta) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso, società cooperativa in nome collettivo con sede in Mezzoiuso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, con il quale la Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Mezzoiuso (Palermo) veniva sciolta e posta in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 12 luglio 1935, con il quale il rag. Giuseppe Mendola venne nominato liquidatore della predetta azienda;

Considerato che, in seguito al decesso del rag. Mendola, occorre procedere alla nomina del successore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Romano fu Ignazio è nominato liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzoiuso (Palermo) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Giuseppe Mendola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1656)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto 26 luglio 1947;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Enzo Zelocchi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico, presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1949;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1950, con il quale il dott. Mario Baldi e il dott. Luigi Albanese furono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della cennata Sezione autonoma;

Considerato che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1952, i predetti signori sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Baldi e il dott. Luigi Albanese sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

(1671)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo 20 luglio 1937;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani e il rag. Cesare Masetti Fedi sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1953.

Sostituzione del capo Ufficio stralcio per la liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, con il quale si provvede alla costituzione degli Uffici stralcio delle liquidazioni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste ed alla nomina dei funzionari agli stessi preposti;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1950, con il quale si provvede alla nomina del dott. Antonio Castellani, capo divisione, quale capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti comprese quelle già a liquidazione autonoma delle casse rurali, delle casse di risparmio, dei servizi tributari e delle banche popolari;

Considerato che l'Ufficio stralcio per la liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti ha pressochè ultimate le operazioni di liquidazione, salvo alcune questioni di carattere contenzioso e che la sua attività si limita alla semplice ed ordinaria amministrazione del patrimonio residuo, peraltro non cospicuo;

Ritenuto che tale limitata attività non giustifica il mantenimento di un capo Ufficio stralcio autonomo e che la dirigenza di questo Ufficio può essere convenientemente affidata al capo dell'Ufficio stralcio sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e Federazioni nazionali aderenti ing. Paolo Dragone, conseguendosi in tal modo una semplificazione dell'attuale struttura degli Uffici stralcio ed una economia di spese;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Castellani, capo divisione, decade dalla carica di capo Ufficio stralcio della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti comprese quelle, già a liquidazione autonoma, delle casse rurali, delle casse di risparmio, dei servizi tributari e delle banche popolari.

Art. 2.

L'ing. Paolo Dragone, ispettore generale del lavoro, capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della soppressa Confederazione degli industriali e Federazioni nazionali aderenti, è nominato capo dell'Ufficio stralcio anche per la liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti comprese quelle, già a liquidazione autonoma, delle casse rurali, delle casse di risparmio, dei servizi tributari e delle banche popolari, in sostituzione del dott. Antonio Castellani, capo divisione.

Roma, addì 26 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1953.

Iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria (macchinisti navali).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed, in particolare, l'articolo 119, terzo comma;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Constatata la scarsa disponibilità del personale di stato maggiore di macchina con le conseguenti difficoltà negli armamenti delle navi;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria dei diplomati nautici — sezione macchinisti — di età non superiore ai trentacinque anni e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per ottenere l'immatricolazione.

Roma, addì 10 aprile 1953

Il Ministro: CAPPA

(1908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notaio

Con decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1953, Salottolo Ugo fu Giuseppe è nominato notaio nella residenza di Cerreto Sannita, distretto notarile di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1953, registro n. 10 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ragusa di un mutuo di L. 30.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1918)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica al decreto di trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 aprile 1953, è stato rettificato il precedente decreto in data 9 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1952, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 30, sita sulla spiaggia di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 63 particella n. 120/*a* del comune di Salerno, nel senso che la zona citata è riportata in catasto alla particella n. 170/*a* del foglio n. 63 del comune di Salerno.

(1910)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio di quattro cooperative della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le Società cooperative qui appresso indicate:

1) Società cooperativa « Combattenti e reduci », con sede in Gesuiti di San Vincenzo La Costa, costituita con atto 31 luglio 1947;

2) Società cooperativa « U.D.I. » Unione Donne Italiane, con sede in Cosenza, costituita con atto 12 luglio 1947;

3) Società cooperativa « La Riscossa » fra reduci e combattenti, con sede in Falconara Albanese, costituita con atto in data 3 ottobre 1946 per notaio Zupi Osvaldo;

4) Società cooperativa « Progresso », con sede in Falconara Albanese, costituita con atto rogato dal notaio Riggio Raffaele, in data 7 febbraio 1921.

(1859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	443995	11.000,50	Ferri Pietro di *Ettore*, dom. a Milano, con usufrutto a Ferri *Ettore* fu Vincenzo, dom. a Milano.	Ferri Pietro di *Carlo Ettore Fermo*, dom. a Milano, con usufrutto a Ferri *Carlo Ettore Fermo* fu Vincenzo, dom. a Milano.
Id.	56280	175 —	Deanoz *Alexandrine* fu *Vincenzo*, nubile, dom. a St. Vincent-Valle d'Aosta (Torino).	Deanoz *Maria Alessandrina* fu *Pietro Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	324767	350 —	Deanoz *Alessandrina* fu *Vincenzo*, dom. a New-York.	Deanoz *Maria Alessandrina* fu *Pietro Vincenzo*, dom. a New-York.
Id.	296480	738,50	Santoro *Maurizia*, Mario di Alessandro, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di detto Santoro Alessandro fu Giacinto con Lagorio Rosina fu Maurizio, dom. in Imperia, con usufrutto ad Hermann Domenica fu Erminia vedova di Lagorio Maurizio, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Santoro *Maura*, Mario, ecc., come contro.
Id.	297495	126 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 54	273	cap. nom. 2.000 —	Lagna *Giovanni* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cavagnino Attilia.	Lagna *Giovanna* fu Giovanni, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	14248	rendita 1.800 —	Cardoso *Mary* fu Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo fu Alessandro, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	14249	3.900 —	Cardoso *Mary* di Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	14250	1 750 —	Cardoso *Mary* fu Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	144390	1.800 —	Moalli Giovanna fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Giovanna fu *Piero*, minore, ecc., come contro.
Id.	146919	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177666	25 —	Moalli *Giovanni* fu *Barnaba-Pierino*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni ved. Moalli, dom. a Brescia.	Moalli *Giovanna* fu *Piero*, minore, ecc. come sopra.
Id.	144388	600 —	Moalli Giovanna fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Giovanna fu *Piero*, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Id.	144389	1.800 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Adelina fu *Piero*, minore, ecc., come contro.
Id.	146918	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177665	25 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino*, minore, ecc., come sopra.	Moalli Adelina fu *Piero*, ecc., come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	144387	600 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Moalli Adelina fu *Piero*, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	532835	304,50	Filizzola Giuseppe fu Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello, frazione di Rivello (Potenza), con usufrutto ad *Alagia* Lucrezia fu Giovanni ved. Filizzola Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello.	Come contro, con usufrutto ad *Alaggio* Lucrezia fu Giovanni ved. Filizzola Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello.
P. Ricostr. Red. 3,50 % Serie 14	7690	3.535 —	Colucci *Cristina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Alborea Raffaella, dom. a Foggia.	Colucci *Maria Cristina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Alborea Raffaella, dom. a Foggia.
Id. Serie 13	7689	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 15	7691	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 72	7692	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	220480	3.500 —	De Milito *Francesco* fu Domenico, dom. a Oria (Brindisi).	De Milito *Vincenzo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1786) Roma, addì 7 aprile 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 28 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione Novi Sabatino fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico Rendita 5 % — Rendita L. 95.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 19 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Nuoro — Intestazione: Murgia Agata fu Giovanni Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 465-3 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Cassa di risparmio di Trento e Rovereto Sede di Trento — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1622 — Data: 13 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cesarini Paolina di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito dalla ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1683 — Data: 19 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferronato Giovanni di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1865 — Data 10 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Arese Gino fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1260 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Bianco Marcello fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 13 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Colombo Angelo di Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2312 — Data 5 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Butteri Nerina di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 — Data: 9 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldino Giuseppe fu Pancrazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	634,50
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,93	634,50
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	634,75
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 20 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,50
Id. 3,50 % 1902	61,90
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	80,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	634,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data tredici marzo corrente anno è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Pantano Borghese (Roma) mediante il circuito 6682, collegante detta agenzia all'ufficio telegrafico centrale di Roma.

(1789)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 31 dicembre 1948, n. 20378, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Candela dott. Girolamo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Panetta dott. Antonio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Marocco Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:
Saracino dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1694)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera, in data 10 aprile 1951, n. 3357, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera, è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Caronna Caio Mario, medico provinciale;
Bronzini dott. Domenico, primario ostetrico presso l'ospedale di Matera;
Panetta dott. Antonio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Marocco Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:
Saracino dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1692)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico vice ispettore del servizio di profilassi presso il comune di Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 3 ottobre 1952, n. 29876, col quale è indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico vice ispettore del servizio di profilassi presso il comune di Venezia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico vice ispettore, del servizio di profilassi presso il comune di Venezia è costituita come appresso:

Presidente:
Bianchi dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Canalis prof. dott. Antonino, medico provinciale;
Molinari prof. dott. Luigi, docente in patologia medica;
Dechigi prof. dott. Melchiorre, docente in igiene, direttore Istituto d'igiene Università di Padova;
Boffa prof. Ugo, ufficiale sanitario.

Segretario:
De Gregorio dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1711)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 25 luglio 1952, n. 32863, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Mancini dott. Angelo Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Venuta dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Pagnini prof. dott. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
De Rogatis dott. Renato, veterinario condotto.

Segretario:
Santaniello dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1896)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Pavia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 2 aprile 1952, n. 16480, col quale è indetto pubblico concorso al posto di direttore del pubblico macello di Pavia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Pavia è costituita come appresso:

Presidente:
Martusciello dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:
Barachetti dott. Marco, ispettore superiore veterinario;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica-veterinaria presso l'Università di Camerino;
Leinati prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Volpino dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Scola dott. Nicola.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1895)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 22 agosto 1951, n. 20419.2/10545, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950;
Visto il decreto 10 febbraio 1953, n. 20419.2/7016, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Antonio Sarno, con il vice prefetto dott. Roberto Rossini nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Roberto Rossini, destinato ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Rossini è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1950 il vice prefetto dott. Gino Cortese.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 aprile 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1867)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del 28 gennaio 1953, n. 340/7353.3.20400.12.57, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara;
Vista la nota del Prefetto di Pescara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice, il prof. dott. Mario Fontana, direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Roma, che ha declinato l'incarico;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Mario Fontana, direttore dello Istituto di anatomia patologica dell'Università di Roma è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara il prof. dottor Puccinelli Enrico, direttore dell'Istituto di patologia generale di Pisa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1866)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Concorso a due posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;
Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, relativo alla approvazione del regolamento per il personale;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;
Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti

maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civile e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, relativo alla istituzione del Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con legge 3 novembre 1952, n. 1790, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato con legge 15 novembre 1952, n. 1792, relativo alla sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e d'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, relativa ai rapporti d'impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43883/12106 del 7 gennaio 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale o diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico (sezioni commerciale e ragioneria o fisico-matematica) o di perito commerciale, conseguito a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali o titoli equipollenti.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 33°.

I) tale limite è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

II) il limite massimo di età è elevato a 44 anni

per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

III) detto limite è elevato a 45 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi di servizio, iscritti alle prime otto categorie, ai numeri da 4 a 10 della nona categoria ed ai numeri da 3 a 6 della decima categoria della tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ovvero ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione e categorie assimilate;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età;

IV) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VI) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Commissariato per il turismo;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere dirette al Commissariato per il turismo e fatte pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (Roma, via Boncompagni 15), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) elenco dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40.

2. Diploma originale — o copia notarile, su carta bollata da L. 40 — di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta bollata da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

3. Certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare espressa menzione. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Nei confronti dei mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, saranno osservate, per le eventuali visite mediche di controllo, le norme di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24.

9. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo, rivestendo la qualifica di impiegato dello Stato, non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in bollo da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in bollo da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1948, n. 141, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi di territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al punto 9 del precedente art. 5 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta morale e civile, di godimento dei diritti politici e quello generale del casellario giudiziale debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande debbono essere legalizzati o vidimati dalle autorità competenti, tranne quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 5, un certificato rilasciato su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti, hanno facoltà di produrre, in carta libera, i soli documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 5, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla competente autorità, che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Commissariato per il turismo dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 5.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 6 che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del direttore generale del Commissariato per il turismo, presidente;

del capo del personale del Commissariato per il turismo, membro;

di un referendario della Corte dei conti, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al sesto, membro;

di un professore ordinario di istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membro.

Un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 11.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni di statistica; nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal Trattato di Aquisgrana ai giorni nostri; nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè sulla legislazione turistico-alberghiera italiana.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 12.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle di cui al regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 16.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè il regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1953
Registro n. 75 *Presidenza, foglio n.* 125

(1696)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B), nel personale dei contabili della Marina militare.

Le prove scritte d'esame relative al concorso a dieci posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1952 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1952, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8 dei giorni 6, 7, 8 e 9 luglio 1953.

(1900)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1952, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Considerata la necessità di far luogo alla sostituzione, per urgenti motivi di servizio, del colonnello del genio (ris.) Califano Goffredo col colonnello in s.p.e. Genio Palazzolo Benedetto, direttore del 20° stabilimento Genio militare di Roma;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello del Genio in s.p.e. Palazzolo Benedetto è nominato, in sostituzione del colonnello Genio ris. Califano Goffredo, membro della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1953
Registro n. 12, *foglio n.* 74. — TEMPESTA

(1745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto di rettifica delle graduatorie di merito dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua e letteratura inglese » negli istituti medi di 1° grado (classe VI b); nelle scuole tecniche commerciali (classe A. IV i), nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'istanza con la quale la insegnante Zanoni Erminia di Pietro chiede l'inclusione nelle graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media (classe VI b), nelle scuole tecniche commerciali (classe A. IV i) e nelle scuole di avviamento professionali (classe Avv. XIV i);

Riesaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Ritenuto che per mero errore era stata omessa l'inclusione della professoressa Zanoni Erminia di Pietro nelle graduatorie sopradette;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria della classe di concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media (classe VI b), approvata dalla Corte dei conti addì 25 giugno 1952, registro n. 29, foglio n. 96, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1952;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruoli speciali transitori per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole tecniche commerciali (classe A. IV i), approvata dalla Corte dei conti addì 4 giugno 1952, registro n. 25, foglio n. 382, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1952;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruoli speciali transitori per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole di avviamento professionale (classe Avv. XIV i) registrata dalla Corte dei conti addì 4 giugno 1952, registro n. 25, foglio n. 378, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1952.

Decreta:

Art. 1.

L'insegnante Zanoni Erminia di Pietro, nella graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media (classe VI b) viene inserita dopo il posto 371 recante il n. 372, con punti 74,50, in quella del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole tecniche (classe A. IV i) viene inserita dopo il posto 289 recante il n. 290 con punti 74,50 e in quella del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole di avviamento professionale (classe Avv XIV i) viene inserita dopo il posto 272 recante il n. 273 con punti 74,50.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopra dette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1953
Registro n. 12, *foglio n.* 266. — BARONE

(1927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di alunno d'ordine del Genio civile (gruppo C, grado 13°);

Visto il fonogramma a mano del 28 marzo 1953, n. 49876/12106, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a cento posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) del Genio civile, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 22, 23 e 24 giugno 1953.

Roma, addì 9 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(1839)

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cento posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) del Genio civile;

Visto il fonogramma a mano del 28 marzo 1953, n. 49876/12106, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a cento posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) del Genio civile, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 1, 2 e 3 luglio 1953.

Roma, addì 9 aprile 1953

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(1840)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Origgio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 39663 in data 2 gennaio 1952, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Origgio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria generale dei concorrenti ammessi;

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 29 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per titoli per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Origgio:

1.	Peila Garibaldo	punti	81,06
2.	Bossi Luigi	»	79,27
3.	Baldo Aurora	»	79 —
4.	Rolla Rinaldo	»	77,85
5.	Bencetti Giambattista	»	77,62
6.	Agradi Giuseppe	»	74,15
7.	La Guardia Giambattista	»	74 —
8.	Lodoletti Angelo	»	73,76
9.	Marchetti Enrico	»	73 —
10.	Cespi Bice	»	70,83
11.	Caccia Boiz Anna Maria	»	70,21
12.	Zazzera Paolo	»	69,86
13.	Selvaggi Mario	»	68,72
14.	Melchionda Vittorio	»	68,12
15.	Giudici Francesco	»	67,57
16.	Sollai Antonio	»	65,26
17.	Calderoli Tersilia	»	64,77
18.	Bagni Giuseppina	»	64,08
19.	Guerriero Domenico	»	60,37
20.	Beati Stefano	»	60,24
21.	Ferrari Maria	»	57,97
22.	Forrini Vittorio	»	53,50
23.	Manzoni Gian Franco	»	50,60
24.	Bastoni Vito	»	49,67
25.	Guarnieri Ettore	»	49.14
26	Cavallari Landuccio	»	49.05
27.	Carasi Antonio	»	48.70
28.	Calabrò Orlando	»	48.59
29.	Ghiazza Camillo	»	48,25
30.	Clerici Carlotta	»	48.10
31.	Mirabile Giuseppe	»	47.67
32.	Ferrari Tullio	»	46.96
33.	Clerici Angelo	»	45.40
34.	Sbernini Sergio	»	43.79
35.	Sommariva Carlo	»	42.75
36.	Paribocci Giuseppe	»	40.13
37.	Pavia Vito	»	39.33
38.	Giuffré Carmelo	»	37.75
39.	Gallo Libero	»	37.55
40.	Renoldi Ambrogio	»	37 —
41.	Maffioli Ernesto	»	36,50

Varese, addì 13 marzo 1953

Il prefetto: VINCENTI

(1788)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 32175 del 31 dicembre 1950, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Rieti, al 30 novembre 1950;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20467.2/12355 del 14 dicembre 1951;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato

1.	Paganelli Nerio	punti 50,325	su 100
2.	Dionisi Domenico	» 50,268	»
3.	Baliva Mario	» 49,350	»
4.	Campi Roberto	» 49,231	»
5.	Amici Luigi	» 48,850	»
6.	Pandolfini Edoardo	» 48,537	»
7.	Spataro Antonino	» 48,396	»
8.	Guidotti Roberto	» 48,156	»
9.	Orga Basilio	» 48,146	»
10.	Cristini Armando	» 48,081	»
11.	Santoni Carlo	» 47,581	»
12.	Arzilli Tarcisio	» 47,443	»
13.	Surace Antonino	» 47,425	»
14.	Suppa Francesco	» 47,418	»
15.	Tomassetti Nicolino	» 47,087	»
16.	Nardi Alessandro	» 46,906	»
17.	Serino Agnello	» 46,825	»
18.	Cocucci Leonardo	» 46,387	»
19.	Bigliocchi Aldo	» 46,250	»
20.	Ricci Aulo	» 46,156	»
21.	Chiarinelli Savino	» 45,687	»
22.	Paolini Sergio	» 45,543	»
23.	Pironti Di Campagna Gian Michele	» 45,475	»
24.	Graziani Domenico (ex combatt.)	» 45,218	»
25.	Farchioni Guglielmo	» 45,218	»
26.	Mariani Nicola	» 45,060	»
27.	Fermani Antonio	» 44,887	»
28.	Grammatica Vincenzo	» 44,631	»
29.	Di Carlo Elio	» 44,031	»
30.	Di Cicco Luigi	» 43,681	»
31.	Nocera Giovanni	» 42,506	»
32.	Pepe Archimede	» 42,093	»
33.	Padula Rocco	» 42,037	»
34.	Cardilli Domenico	» 42,019	»
35.	Giangiacomo Pierino	» 42,018	»
36.	Tini Luciano	» 40,775	»
37.	De Luca Vittorio	» 40,631	»
38.	Cenciotti Leonida	» 40,025	»
39.	Di Bernardo Pietro	» 39,975	»
40.	Rodia Pietro	» 39,268	»
41.	Romano Vincenzo	» 36,900	»
42.	Palladino Umberto	» 36,837	»
43.	Cattarozzi Giovanni	» 36,568	»
44.	Parisi Vincenzo	» 35,556	»
45.	Carnesi Gastone	» 35,475	»
46.	Sertori Corrado	» 33,153	»
47.	Pinelli Guido	» 32,700	»
48.	De Luca Pasquale	» 30,000	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Fogli annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 marzo 1953

Il prefetto BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 32175 del 31 dicembre 1950, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medici condotti vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1950;

Visti i propri decreti n. 7799 del 18 marzo 1953, n. 7793 del 10 marzo 1953;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici, candidati al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato per il posto a fianco di ciascuno specificato:

1) ~~Paganelli Nerio: Scandriglia;~~
2) Dionisi Domenico: Leonessa (2ª condotta);
3) Baliva Mario: Casperia;
4) Campi Roberto: Fara Sabina (3ª condotta);
5) Amici Luigi: Borgocollefegato (1ª condotta);
6) Pandolfini Edoardo: Posta;
7) Guidotti Roberto: Fiamignano (2ª condotta);
8) Orga Basilio: Casaprota;
9) Cristini Armando: Concerviano;
10) Arzilli Tarcisio: Cittareale;
11) Surace Antonino: Borgocollefegato (2ª condotta);
12) Suppa Francesco: Pozzaglia Sabina;
13) Tomassetti Nicolino: Petrella Salto (1ª condotta);
14) Nardi Alessandro: Pescorocchiano (2ª condotta);
15) Serino Agnello: Accumoli (2ª condotta);
16) Cocucci Leonardo: Consorzio Varco-Marcetelli;
17) Bigliocchi Aldo: Monte San Giovanni;
18) Ricci Aulo: Turania;
19) Chiarinelli Savino Consorzio Montasola-Vacone;
20) Paolini Sergio: Montenero;
21) Pironti Di Campagna Gian Michele: Roccantica.

Al dott. Spataro Antonino, risultato 7° nella graduatoria del concorso in parola, non viene attribuito alcun posto, in quanto il medesimo ha indicato nell'ordine delle preferenze soltanto le sedi di Fara Sabina (3ª condotta), Scandriglia e Casperia, già assegnata ai concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Al dott. Santoni Carlo, risultato 11° in graduatoria, non viene assegnata la sede di Leonessa, dallo stesso richiesta, perchè attribuita al dott. Dionisi Domenico, nè altra condotta perchè, avendo il medesimo richiesto di concorrere « e in tutte le altre sedi previste dal bando », ha usato una dizione dalla quale non è possibile rilevare l'ordine di preferenza, prescritto dal quarto comma dell'art. 4 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 marzo 1953

Il prefetto BELLISARIO

(1889)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29016, in data 18 agosto 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698/3ª, del 19 luglio 1947;

Visto l'altro decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai vincitori del suddetto concorso;

Visti i successivi decreti prefettizi, n. 44306, in data 10 dicembre 1952, 13 gennaio, 23 gennaio, 9 febbraio e 25 febbraio 1953, con i quali sono state apportate delle modifiche al precedente decreto n. 29016, del 18 agosto 1952;

Considerato che i veterinari Gagliardo Filippo, Campo Giuseppe, Rossi Michelangelo e Cernigliaro Alberto hanno rinunziato alla nomina per le condotte veterinarie rispettivamente assegnate di Ramacca, di Palagonia e del Consorzio Mirabella Imbaccari-San Michele di Ganzaria-San Cono e del Consorzio Pedara-Nicolosi-Trecastagni, e che il veterinario Scarpinati Giuseppe, dichiarato vincitore per la sede del Consorzio San Giovanni La Punta-San Gregorio-Sant'Agata li Battiati-Tremestieri Etneo, ha fatto conoscere che intende optare per la sede di Ramacca;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle sedi rimaste vacanti, tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai concorrenti dichiarati idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 23 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai veterinari sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Scarpinati Giuseppe: Ramacca;

2) Patti Giuseppe: Palagonia;

3) Zito Giuseppe: Consorzio Mirabella Imbaccari-San Michele Ganzeria-San Cono;

4) Emmanuele Giuseppe: Consorzio San Giovanni La Punta-Sant'Agata li Battiati-San Gregorio-Tremestieri Etneo;

5) Messina Francesco: Consorzio Pedara-Nicolosi-Trecastagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 21 marzo 1953

Il prefetto: SIRANO

(1884)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 48006 San. del 30 dicembre 1950, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di sanitari condotti, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 42458 San. del 6 ottobre 1952, con il quale venivano ammesse al concorso novantotto ostetriche aspiranti;

Esaminati i n. 26 verbali dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e la graduatoria dalla medesima formulata a conclusione dei lavori stessi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche, ammesse al XIII concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950:

1. Soncini Silvia fu Angelo . . . punti 65,449
2. Trabalza Bianca di Bino . . . » 54,246
3. Vichi Dina fu Ferdinando . . . » 53,767
4. Giuntini Pierina di Gino . . . » 53,580
5. Ficola Veneranda di Igino . . . » 53,022
6. Duchi Livia fu Tobia . . . » 52,403
7. Stocchi Giulia in Truffini fu Nazareno » 51,176
8. Lucernoni Italia in Batinti di Antonio » 51,065
9. Mucciarelli Dina di Alfonso . . . » 50,740
10. Mori Leonilde fu Vincenzo . . . » 50,415
11. Paci Rina di Astorre . . . » 50,236
12. Biagini Veronica fu Carlo . . . » 49,420
13. Momelli Teresa di Agostino . . . » 48,606
14. Petrocco d'Alessandro Anna di Francesco » 48,032
15. Benedetti Adacasta di Augusto . . . » 47,642
16. Regnicoli Argentina in Silvestri fu Angelo » 46,865
17. Nicacci Fernanda di Giuseppe . . . » 46,860
18. Antolini Egilda fu Sante . . . » 46,765
19. Fiorini Silvana di Federico (età) . . . » 46,000
20. Cavicchi Maria Angelica di Venceslao » 46,000
21. Severi Emma fu Cesare . . . » 45,583
22. Purgatorio Maria Luisa fu Giuseppe » 45,120
23. Nanni Maria di Ugo (età) . . . » 45,000
24. Proietti Imola di Attilio . . . » 45,000
25. Bianchi Veronica di Annibale . . . punti 44,690
26. Orzani Graziella di Filippo . . . » 44,310
27. Antonini Franca di Giuseppe . . . » 43,000
28. Rondolini Margherita di Mariano . . . » 42,875
29. Giannoni Franca di Alfredo . . . » 42,772
30. Leoni Chiara di Tommaso . . . » 42,700
31. Ciardelli Giuseppa di Primo . . . » 42,315
32. Rabica Elvira di Ettore in Checcarelli » 42,175
33. Doni Anella di Ambrosio . . . » 42,134
34. Cardinali Olga di Francesco . . . » 42,125
35. Fedeli Leonetta di Giuseppe . . . » 41,606
36. Domenichini Rina fu Annibale . . . » 41,555
37. Trinati Elsa di Valentino . . . » 41,236
38. Pasticci Reginalda di Luigi . . . » 41,140
39. Iermini Irene fu Antonio . . . » 40,420
40. Ceci Selia . . . » 40,030
41. Fiacca Rosina di Ruggero . . . » 39,815
42. Armanni Guerriera fu Giuseppe . . . » 39,396
43. Capezzali Rosa di Guido . . . » 39,350
44. Pastorelli Belinda fu G. Battista . . . » 39,313
45. Manni Fedora in Terenzi di Luigi . . . » 39,260
46. De Guio Elsa di Giovanni . . . » 39,000
47. Pasini Gabriella fu Eugenio . . . » 38,840
48. Giusti Maria fu Riccardo . . . » 38,484
49. Chiucchiù Assunta di Anderlino . . . » 38,446
50. Marcucci Lina di Adolfo . . . » 38,210
51. De Dominicis Carolina fu Cino . . . » 38,186
52. Marchesini Dorotea di Alberindo (età) » 38,000
53. Pagnotta Concetta di Carlo . . . » 38,000
54. Fiorucci Giuseppa di Alfredo . . . » 37,950
55. Bacchini Carmen di Luciano . . . » 37,096

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Foligno, Citerna, Città di Castello, Città della Pieve, Magione e Marsciano.

Perugia, addì 30 marzo 1953

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 48006/A San. del 30 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee al XIII concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1950;

Viste, in base all'ordine della graduatoria le domande delle ostetriche dichiarate idonee nelle quali ciascuna delle concorrenti ha elencato, secondo l'ordine di propria preferenza, le condotte messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 1281;

Decreta:

Le ostetriche appresso indicate, nell'ordine in cui fanno parte della graduatoria di merito del XIII concorso a posti di ostetrica condotta della provincia di Perugia, sono dichiarate vincitrici per ciascuno dei posti a fianco di esse indicato:

1) Soncini Silvia fu Angelo: Foligno Sant'Eraclio;

2) Trabalza Bianca di Bino: Citerna (unica);

3) Vichi Dina fu Ferdinando: Città di Castello-Fraccano;

4) Giuntini Pierina di Gino: Città della Pieve-Moiano;

5) Ficola Veneranda di Igino: Magione-Villa Soccorso;

6) Duchi Livia fu Tobia: Marsciano-Castiglione della Valle.

Nella eventualità che qualcuna delle predette ostetriche non accettasse la condotta per la quale è stata dichiarata vincitrice, sarà chiamata a ricoprire il rispettivo posto, la concorrente che la segue immediatamente nella graduatoria ed abbia prescelta la stessa condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Foligno, Citerna, Città di Castello, Città della Pieve, Magione e Marsciano.

Perugia, addì 31 marzo 1953

Il prefetto: RIZZO

(1887)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 31166/3 del 25 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 31246 del 25 settembre 1952, successivamente modificato con decreto n. 36728 del 13 novembre 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la deliberazione n. 9 in data 27 febbraio 1953, con cui il Consiglio comunale di Santa Margherita Belice ha dichiarato dimissionaria d'ufficio l'ostetrica Tutorino Anna, vincitrice del predetto concorso, per ingiustificato ed arbitrario abbandono del posto;

Considerato che, non essendo scaduto il periodo di efficacia della graduatoria del concorso, si rende necessario procedere alla nomina di altra ostetrica nel posto suddetto;

Vista la dichiarazione di accettazione della concorrente Giganti Calogera che segue nella graduatoria di merito e che ha chiesto in ordine di preferenza la sede resasi disponibile;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 31246 del 25 settembre 1952, l'ostetrica Giganti Calogera fu Natale è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948 ed assegnata alla condotta ostetrica del comune di Santa Margherita Belice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e del comune di Santa Margherita Belice.

Agrigento, addì 26 marzo 1953

Il prefetto: BILANCIA

(1647)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 25187 in data 9 novembre 1952, con il quale è stato provveduto alla assegnazione delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1949;

Visti i successivi provvedimenti di variazione della assegnazione predetta a seguito di rinuncia delle assegnatarie;

Ritenuto che la vincitrice della condotta ostetrica di Montelabbate, signora Pompili Dina ha rinunciato alla stessa e che analoga rinuncia ha fatto l'avente diritto signora Aquilotti Diotallevi Ines mentre ha formalmente accettato l'assegnazione della condotta predetta la successiva concorrente avente diritto signora Monaldi Ornella;

che la vincitrice della condotta di Montefelcino (frazione Monteguiduccio) signora Monaldi Ornella ha rinunciato alla stessa che va quindi assegnata alla successiva avente diritto signora Spagnoli Giovanna;

che la vincitrice della condotta di Sassofeltrio signora Farroni Maria ha rinunciato alla condotta predetta che va, quindi, assegnata alla successiva avente diritto signora Roganti Dina;

che la vincitrice della condotta di Maiolo, signora Giardini Elvira, ha rinunciato alla stessa che, rinunziata dalle aventi diritto signora Farroni Maria e Marini Giuseppina, va assegnata alla signora Piancastelli Albina;

che la vincitrice della condotta di Pietrarubbia ha rinunciato alla stessa che va, pertanto, assegnata alla successiva avente diritto signora Chechuz Iva;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche partecipanti al concorso di cui alle premesse sono designate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

Monaldi Ornella: Montelabbate;
Spagnoli Giovanna: Montefelcino (frazione Monteguiduccio);
Piancastelli Albina: Maiolo;
Chechuz Iva: Pietrarubbia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 31 marzo 1953

Il prefetto: LORENZI

(1757)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Spiga Margherita veniva dichiarata vincitrice della condotta di Pimentel (consorzio); l'ostetrica Degli Agostini Clelia veniva dichiarata vincitrice della condotta di Quartu Sant'Elena; l'ostetrica Scanu Annetta veniva dichiarata vincitrice della condotta di Siurgus Donigala; l'ostetrica Frison Maddalena veniva dichiarata vincitrice della condotta di Serrenti;

Considerato che le ostetriche Spiga Margherita, Degli Agostini Clelia, Scanu Annetta e Frison Maddalena sono state dichiarate rinunciatarie alle sedi rispettivamente assegnate:

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 64028 dell'11 settembre 1952:

l'ostetrica Diani Clara, residente a Suelli, è dichiarata vincitrice della condotta di Pimentel (consorzio);

l'ostetrica Balboni Anna, residente a Villasor, è dichiarata vincitrice della condotta di Quartu Sant'Elena;

l'ostetrica Achenza Pietrina, residente a Nugheddu San Nicolò (Sassari), è dichiarata vincitrice della condotta di Siurgus Donigala;

l'ostetrica Bozzo Maria, residente a Busachi, è dichiarata vincitrice della condotta di Serrenti.

Il presidente del Consorzio ostetrico di Pimentel e i sindaci di Quartu Sant'Elena, Siurgus Donigala e Serrenti sono incaricati per quanto di competenza della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 23 marzo 1953

Il Prefetto.

(1620)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.